



LINEE GUIDA

Tirocinio Professionale Dottore Commercialista ed Esperto Contabile



a cura del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino

INDICE

• Tenuta del Registro del Tirocinio: la Commissione	pagina 3
• Tirocinio professionale Dottore Commercialista ed Esperto Contabile	pagina 4
• Requisiti di iscrizione nel Registro del Tirocinio - Sezione A. - Commercialisti e modalità di svolgimento del tirocinio e del tirocinio in convenzione	pagina 5
• Requisiti di iscrizione nel Registro del Tirocinio - Sezione B. - Esperti Contabili e modalità di svolgimento del tirocinio e del tirocinio in convenzione	pagina 6
• Tirocinio tramite corso di formazione ai sensi dell'articolo 6, commi 9,10 e 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137	pagina 7
• Borsa di studio - Indicazioni ed orientamenti ai fini del relativo inquadramento fiscale, previdenziale ed assistenziale	pagina 7
• Trattamento previdenziale ed assistenziale del Tirocinante erogato dalle Casse	pagina 7

ALLEGATI

- Protocollo per il tirocinio in convenzione, sottoscritto in Torino il 16 gennaio 2015 - Addendum sottoscritto in Torino il 27 maggio 2015 (allegato A)
 - Informativa CNDCEC n. 3/2014 - Data compiuto tirocinio - Validità del tirocinio (allegato B)
 - Borsa di studio - Indicazioni ed orientamenti ai fini del relativo inquadramento fiscale, previdenziale ed assistenziale - Relazione illustrativa e modulistica (allegato C)
 - Documentazione a cura delle Casse e dei Delegati previdenziali (allegato D)
-

ATTIVITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SEZIONI FALLIMENTARI DEI TRIBUNALI NON EQUIPOLLENTI IL TIROCINIO PROFESSIONALE

- Convenzioni sottoscritte tra le Sezioni Fallimentari dei Tribunali di Torino e di Ivrea, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino (allegati E ed F)

TENUTA DEL REGISTRO DEL TIROCINIO: LA COMMISSIONE

La Commissione istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino deputata alla tenuta del Registro del Tirocinio risulta essere così costituita:

Presidente

Valter CANTINO

Vice Presidente

Raffaele PETRARULO

Segretario

Sergio GIBELLI

Componenti

Alessandro CONTE

Marco ZICCARDI

La Commissione, unitamente alla Segreteria dell'Ordine, è a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità:

Telefono 011 812.18.73 - Telefax 011 812.19.58

E-mail: segreteria@odcec.torino.it

PEC: segreteria@odcec.torino.legalmail.it

Sito: www.odcec.torino.it

TIROCINIO PROFESSIONALE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
--

- **Riferimenti normativi:**

D.Lgs. 139/2005, art. 40 - 48;

D.L. 143/2009;

D.L. 138/2011, art. 3, comma 5., lettera c);

D.L. 1/2012, art. 9, comma 5;

D.P.R. 137/2012, art. 6.

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, nr. 12

- **Modulistica relativa alla richiesta di pubblicazione, nella bacheca *online*, sul portale di Categoria, delle segnalazioni di disponibilità allo svolgimento del tirocinio professionale.**

Si rimanda al link: http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_collegi_e_tirocinanti/presentazione
Modulo segnalazione.

- **Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti.**

Si rimanda al link: <http://www.odcec.torino.it/modulistica>
Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti e segnatamente:

- *iscrizione nel Registro dei Praticanti - Sezioni A e B;*
- *procedura di comunicazione di interruzione e richiesta di sospensione del tirocinio professionale;*
- *procedura di comunicazione di interruzione e ripresa del tirocinio professionale;*
- *istanza di trasferimento da altro Ordine;*
- *rilascio del certificato di compiuto tirocinio.*

Preliminarmente va rammentato che:

il tirocinio, decorrente dalla data di deposito della relativa istanza presso l'Ordine di appartenenza del *Dominus*, va svolto, in maniera continuativa (fatte salve le fattispecie di interruzione previste dalla normativa vigente), sotto il controllo del *Dominus* medesimo, per un orario minimo di 20 ore settimanali, presso un Professionista iscritto all'Albo da almeno 5 anni, che abbia assolto l'obbligo formativo nell'ultimo triennio in esame.

Il tirocinio può essere interrotto, su richiesta del Tirocinante:

- per un periodo massimo di tre mesi, in assenza di giustificato motivo;
- per un periodo massimo di nove mesi, per giustificato motivo;
- al compimento del semestre di tirocinio svolto in convenzione, antecedente il conseguimento della laurea.

REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO SEZIONE A. - COMMERCIALISTI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DEL TIROCINIO IN CONVENZIONE

1. **Conseguimento di laurea triennale ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale in convenzione nelle classi 64S, 84S, 56, 77.**

Si acclude, per opportuna informativa, copia della convenzione in vigore, siglata, a livello locale, il 16 gennaio 2015, nonché successiva appendice in data 27 maggio 2015.

Il tirocinio in convenzione è riconosciuto, ai fini del computo dei 18 mesi di tirocinio professionale:

- *per un periodo non superiore a 6 mesi: in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;*
- *per il periodo residuo - e comunque non inferiore ai 12 mesi: dal conseguimento della medesima.*

Esso consente, allo stato attuale, a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l'esonero dalla prima prova scritta d'esame di Stato.

Tale valutazione è di competenza dell'Ufficio Esami di Stato.

2. **Conseguimento della laurea secondo i previgenti ordinamenti (quadriennale).**

Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*

3. **Conseguimento della laurea magistrale nelle classi 64S, 84S, 56, 77.**

Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*

REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO
SEZIONE B. - ESPERTI CONTABILI
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DEL TIROCINIO IN CONVENZIONE

1. Iscrizione ai corsi di laurea triennale in convenzione nelle classi 17, 18, 28 e 33.

Si acclude, per opportuna informativa, copia della convenzione in vigore, siglata, a livello locale, il 16 gennaio 2015, nonché successiva appendice in data 27 maggio 2015.

Il tirocinio in convenzione è riconosciuto, ai fini del computo dei 18 mesi di tirocinio professionale:

- *per un periodo non superiore a 6 mesi: in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;*
- *per il periodo residuo - e comunque non inferiore ai 12 mesi: dal conseguimento della medesima.*

Esso consente, allo stato attuale, a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l'esonero dalla prima prova scritta d'esame di Stato.

Tale valutazione è di competenza dell'Ufficio Esami di Stato.

2. Conseguimento della laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33.

Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea triennale.*

3. Conseguimento di laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33 ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale non in convenzione nelle classi 64S, 84S, 56, 77.

Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea triennale.*

**TIROCINIO TRAMITE CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 9,10 ED 11
DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012, n. 137**

Il regolamento in oggetto introduce la possibilità, per i Tirocinanti, di svolgere un semestre di praticantato attraverso la frequentazione di corsi di formazione in alternativa al tirocinio svolto presso lo Studio.

A tale fine il nostro Ordine, anche per il tramite della Scuola di Alta Formazione del Piemonte e Valle d'Aosta, ha predisposto un'offerta formativa adeguata, la cui attivazione è subordinata all'iscrizione al corso di un numero minimo di praticanti.

Per ulteriori informazioni la Segreteria dell'Ordine è a disposizione.

**BORSA DI STUDIO
INDICAZIONI ED ORIENTAMENTI AI FINI DEL RELATIVO INQUADRAMENTO
FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE**

Si rimanda all'allegato documento, a cura della Dott.ssa Luisella Fontanella, Referente del Gruppo di Studio in materia di Lavoro e Previdenza dell'ODCEC di Torino.

**TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEL TIROCINANTE
EROGATO DALLE CASSE**

Fonti:

- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (www.cnpadc.it), di riferimento per gli Iscritti nella Sezione A - Commercialisti

Si rimanda agli allegati documenti:

La pre-iscrizione, a cura dei Delegati CDC;

Domanda di pre-iscrizione per i Tirocinanti, a cura della CDC.

- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (www.cassaragionieri.it), di riferimento per gli Iscritti nella Sezione B - Esperti Contabili

Si rimanda agli allegati documenti:

La pre-iscrizione, a cura dei Delegati CNPR;

Domanda di pre-iscrizione per i Tirocinanti, a cura della CNPR.

Per approfondimenti Vi invitiamo a visitare i siti internet sopra indicati.

Precisiamo che i Delegati Previdenziali sono a disposizione per quanto di eventuale necessità; potete pertanto contattare la Segreteria dell'Ordine per prenotare un appuntamento individuale.

**ATTIVITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO
PRESSO LE SEZIONI FALLIMENTARI DEI TRIBUNALI
NON EQUIPOLLENTI IL TIROCINIO PROFESSIONALE**

Il Tirocinante iscritto nella Sezione A del Registro del Tirocinio può essere ammesso ad espletare un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, presso le Sezioni Fallimentari dei Tribunali di Torino e di Ivrea, a seguito della sottoscrizione delle relative convenzioni.

Se ne accludono copia con i relativi allegati.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e
Matematico-Statistiche

Convenzione

tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

e

**l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management e
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche**

**per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per
l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile**

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale



- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per

² Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 corrispondono alle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minimi contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

stipulano

la seguente convenzione.

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁵ o della classe L33 – Scienze economiche⁶ attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Direttore della Segreteria, Lorella Testa, quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁶ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 3 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) lo studente interessato presenti richiesta di riconoscimento dell'attività;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁷ o nella classe L33 - Scienze economiche⁸ all'esito di corsi di studi realizzati sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

⁷ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁹ o nella classe L33 - Scienze economiche¹⁰, ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- b) sono iscritti ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 – Scienze dell'economia¹¹ o della classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹² attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero, se in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
- d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 9 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	
IUS /04 Diritto commerciale	Almeno 18 crediti
IUS /05 Diritto dell'economia	
IUS /12 Diritto tributario	
IUS /15 Diritto processuale civile	
IUS /17 Diritto penale	

⁹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁰ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹¹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹² Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1;

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Direttore della Segreteria, Lorella Testa quale referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 6 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) lo studente interessato presenti richiesta di riconoscimento dell'attività;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.



Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze dell'economia¹³ o nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹⁴ all'esito di corsi di studi realizzati sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 7.

Articolo 5 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Torino, 16 gennaio 2015

Il Direttore del Dipartimento di
Management
Prof. Valter Cantino

Il Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Dott. Aldo Milanese

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Economico-Sociali e
Matematico-Statistiche
Prof.ssa Marina Nuciari

¹³ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁴ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

L'Università degli Studi di Torino

Dipartimenti di Management e di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino

preso e dato atto

Della convenzione sottoscritta tra le parti in epigrafe in data 16 gennaio 2015, con la quale, tra l'altro, si sono disciplinate le condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - articolo n. 2 - nonché le condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - articolo n. 4.

Che fin dall'anno accademico 2001/2002, nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino è stato istituito un percorso del Corso di Laurea di I livello in Economia Aziendale, i cui obiettivi formativi ed i cui contenuti in termini di crediti formativi negli specifici settori scientifici disciplinari risultavano corrispondere pienamente con quanto sarebbe stato esplicitato nell'accordo quadro e nella successiva convenzione.

Che, a partire dall'anno accademico 2004/2005, sono stati istituiti percorsi di laurea specialistica che presentavano caratteristiche di obiettivi formativi e contenuti in termini di crediti formativi pienamente adeguati alle previsioni che in seguito sarebbero stati sanciti dall'accordo quadro e dalla relativa convenzione.

Si ritiene pertanto che, rispettando ex tunc i relativi piani di studi tutti i requisiti poi esplicitati nella lettera della successiva convenzione, i laureati che si presentino all'esame di stato avendoli seguiti possano ritenersi esonerati dallo svolgimento della prima prova scritta dell'Esame di Stato

ritengono

che tali condizioni di esonero possano essere validamente estese - in costanza del conseguimento dei crediti formativi richiesti ed indicati nella convenzione - altresì ai Tirocinanti che accedono al Registro dei Praticanti all'esito dei corsi di laurea previsti dalla normativa vigente, svolgendo il tirocinio professionale - in sezione A. ed in sezione B. - post conseguimento della laurea triennale o magistrale nelle classi L-18, L-33, LM-56, LM-77 nonché a coloro che hanno già compiuto il predetto tirocinio post conseguimento delle lauree sopra indicate.

Torino, 27 maggio 2015

Il Direttore del Dipartimento di Management
Prof. Valter Cantino

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche
Prof.ssa Marina Nuciari

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino
Dott. Aldo Milanese



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 12 marzo 2014

Informativa n. 3/2014

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: data compiuto tirocinio

Egregio Presidente,

negli ultimi mesi sono giunti numerosi quesiti da parte di vari Ordini relativi alla data di compimento del tirocinio, si ritiene pertanto opportuno fornire alcune precisazioni in merito.

Il Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del periodo di tirocinio prescritto deve deliberare in merito al tirocinio effettuato, previo espletamento dell'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato (art. 11, D.M. 7 agosto 2009, n. 143).

Finché la delibera non è intervenuta non può, pertanto, essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio, né di conseguenza il tirocinante può autocertificare di averlo compiuto¹.

Ciò premesso, si chiarisce che gli effetti della delibera di compiuto tirocinio retroagiscono al momento in cui il tirocinante ha completato temporalmente il periodo di praticantato prescritto². Dallo stesso momento decorrono anche i 5 anni di validità del tirocinio previsti dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137³. In base al D.P.R. citato, infatti, i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 non hanno validità illimitata

¹Si ricorda che ai fini dell'ammissione all'esame di Stato l'ordinanza MIUR richiede che prima dell'inizio dell'esame venga prodotto il certificato di compiuto tirocinio o, meglio, venga resa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ("i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami"). Il certificato non può essere rilasciato prima dell'adozione della delibera di compiuto tirocinio.

² Esempio: il tirocinio temporalmente si conclude il 20 febbraio 2014, la seduta di Consiglio per la valutazione finale del tirocinio (ex art. 11 D.M. 143/2009) è fissata per il 5 marzo 2014. La verifica ha esito positivo, pertanto il Consiglio in data 5 marzo 2014 delibera il compimento del tirocinio con decorrenza 20 febbraio 2014. A partire dal 5 marzo 2014 è possibile rilasciare il certificato di compiuto tirocinio.

³ Riprendendo l'esempio di cui alla nota n. 2, il periodo di 5 anni di validità del tirocinio (il cui compimento viene deliberato in data 5 marzo 2014) comincia a decorrere dal 20 febbraio 2014.



nel tempo ma perdono efficacia trascorsi 5 anni dal loro completamento senza che sia superato l'esame di Stato⁴.

Con i migliori saluti

Francesca Maione



⁴ Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato dopo 5 anni, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al D.P.R. 137/2012 (".... *stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo*"). Il tirocinio compiuto non è soggetto a scadenza per i tirocini iniziati prima del 16 agosto 2012.



IL TIROCINIO PROFESSIONALE

INQUADRAMENTO FISCALE E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

Documento a cura del Gruppo “Lavoro e Previdenza” dell’ODCEC di Torino

1. PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 16 gennaio 2019, ha approvato il neo “CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE”, in vigore, nella novella articolazione, a decorrere dal 1° febbraio 2019.

Il capo 5. del Titolo II° è riservato ai “Rapporti con i Tirocinanti” e si sostanzia in tre articoli - individuati ai numeri 35 - 36 - 37 - rispettivamente dedicati a: “Doveri del Professionista”; “Obblighi del Tirocinante”; “Trattamento economico e durata del tirocinio”.

Per quanto in esame, in questa sede, si ritiene utile soffermarsi sul disposto di cui all’articolo 37 che recita:

“1. Il Rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.

2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame.

3. Trascorso tale periodo di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito favorevole”.

Per completezza di informativa si rammenta quanto segue:



- il D.L. 1/2012, all'art. 9., comma 4., ultimo paragrafo, statuisce che venga corrisposto al Tirocinante un rimborso forfettario, concordato con il proprio Dominus;
- il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la riforma delle Professioni Intellettuali, statuisce, all'articolo 6., comma 6.: *"Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale."*;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto n. 143 del 7 agosto 2009 (in vigore dal 31 ottobre 2009), ha previsto, all'articolo 1., comma 6., che: *"Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio."*

Pertanto, enfatizzando l'aspetto formativo del rapporto di praticantato, viene indicata, tra le altre, una forma di trattamento economico, quella della **borsa di studio**, altresì sgravata da obblighi previdenziali ed assistenziali.

2. NATURA DEI COMPENSI EROGATI AI TIROCINANTI

Come detto, il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, ai sensi del D.Lgs. 139/2005, del D.M 143/2009 e del D.P.R. 137/2012, costituisce un rapporto di mera formazione, per sua natura gratuito, fatta salva la raccomandazione, al Dominus, di riconoscere al Tirocinante, *"somme a titolo di borsa di studio... sin dall'inizio del periodo di tirocinio...."*.

Infatti, mentre il Dominus assume l'obbligazione di impartire l'insegnamento e la formazione, il Tirocinante ha interesse ad acquisire una preparazione utile per sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla Professione. In sostanza, di imparare a svolgere la Professione.

Il Praticante, fatte salve le fattispecie di incompatibilità espressamente previste da norme di Legge e regolamenti, è libero di affiancare, al rapporto di praticantato, un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro nel rispetto ovviamente dei limiti, anche orari, imposti dalla normativa relativa al tirocinio medesimo.

Il rapporto che si instaura fra il Professionista e il Praticante è privo del requisito della subordinazione e mancano gli elementi tipici del lavoro autonomo, che è caratterizzato in primo luogo dalla mancanza di eterodirezione.

Pertanto le somme erogate nel corso del praticantato assumono tipicamente la natura di compenso per borsa di studio in quanto *"... somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante..."* (art. 50, co.1, lett. c. del D.P.R. 917/1986).



Tali somme sono altresì soggette a ritenuta, sulla base del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, nonché alle trattenute Irpef - con applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del D.P.R. 917/1986 - ed a quelle per addizione comunale e regionale all'Irpef.

Se spettanti, saranno altresì riconoscibili al Praticante le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari, oltre a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.

3. ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI

Il tirocinio professionale è escluso dal prelievo contributivo; pertanto non dovrà essere disposto alcun adempimento INPS.

Parimenti, il tirocinio è escluso dall'obbligo assicurativo INAIL.

In relazione alla copertura previdenziale, si rammenta la facoltà, per il Tirocinante, di accedere all'istituto della pre-iscrizione presso le Casse Previdenziali (CNPADC per i Praticanti Commercialisti; CNPR per i Praticanti Esperti Contabili).

Riepilogando:

ADEMPIMENTI	
Forma scritta per assegnazione di rimborso forfettaio/ borsa di studio	SI
Iscrizione INPS	NO
Iscrizione INAIL	NO
Pre-iscrizione presso Casse Previdenziali	Facoltativa
Comunicazione obbligatoria UNILAV	NO
Iscrizione su Libro Unico del Lavoro	NO
Elaborazione del prospetto mensile delle somme erogate e versamento delle trattenute effettuate	SI
Certificazione Unica	SI
Modello 770	SI



4. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Alleghiamo, a titolo esemplificativo e di contributo:

- bozza di documento di proposta di conferimento di una borsa di studio;
- bozza di documento di accettazione della borsa di studio;
- bozza di documento relativo al valore della borsa di studio/dichiarazione detrazioni imposta.



PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

CARTA INTESTATA DELLO STUDIO

Egregio Dott./Gent.ma Dott.ssa

Data

OGGETTO: Proposta di conferimento di borsa di studio

Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.

A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La borsa di studio Le viene concessa per il periodo dal al, salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in, via o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.

B) VALORE

Per l'ammontare della borsa di studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.

L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute.

Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di Legge e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per usufruire delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.

C) UNITARIETÀ DI RAPPORTO E RISERVATEZZA

Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.

In ogni caso si impegna a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso; sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.

Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato illecito con ogni conseguente responsabilità ed effetto.



Con l'accettazione della presente Ella ci conferma di aver preso visione ed accettazione anche delle istruzioni operative e delle indicazioni presenti nell'allegato "norme interne di comportamento e procedure" limitatamente a quella parte riguardante il tipo di rapporto tra di noi in essere.

Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente e dei documenti allegati da Lei firmati per accettazione e Le auguriamo che l'opportunità offertaLe possa rappresentare un momento significativo per la Sua formazione.

Per lo Studio

Allegati: valore della borsa di studio
dichiarazione per detrazioni di imposta
copia codice deontologico
codice privacy, norme interne di comportamento, procedure



ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Dott.
Dott.ssa

Spett.Le
Studio
Via
Cap Città

Data

OGGETTO: Accettazione Vostra proposta di conferimento di borsa di studio

Ho ricevuto la Vs. lettera di proposta di conferimento di borsa di studio del seguente letterale tenore:

“Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza dal Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.

A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La Borsa di Studio Le viene concessa per il periodo dal al, salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in, via o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.

B) VALORE

Per l'ammontare della Borsa di Studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.

L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute.

Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di legge e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per usufruire delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.

C) UNITARIETÀ DI RAPPORTO E RISERVATEZZA

Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.

In ogni caso si impegna a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso; sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.



Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato illecito, assumendosene Ella la responsabilità e le relative conseguenze.

Con l'accettazione della presente Ella ci conferma di aver preso visione ed accettazione anche delle istruzioni operative e delle indicazioni presenti nell'allegato "norme interne di comportamento e procedure" limitatamente a quella parte riguardante il tipo di rapporto tra di noi in essere. Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti. "

Con la presente porto a Vs. conoscenza la mia accettazione.

L'accettazione costituisce anche autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, anche in via informatica, nei limiti necessari all'esecuzione del rapporto. Potrò esercitare tutti i diritti attribuitimi dal codice della privacy, che mi avete comunicato e comunque a me ben noti, in qualsiasi momento, rivolgendomi al titolare dello studio.

L'accordo oggi concluso avrà, secondo le intese, decorrenza dal.....

Con i migliori saluti.

(Dott.....)

Allegati: valore della borsa di studio
dichiarazione per detrazioni di imposta
copia codice deontologico
codice privacy, norme interne di comportamento, procedure



VALORE DELLA BORSA DI STUDIO

Dott.
Dott.ssa

Spett.le
Studio
Via
Cap Città

Oggetto: Valore della borsa di studio

Con riferimento ai colloqui intercorsi, Vi confermo che, con decorrenza dal, l'importo annuale della borsa di studio da Voi concessa e da me accettata ammonta a complessivi Euro

L'erogazione, come già detto, avverrà tramite acconti aventi periodicità mensile e contro emissione da parte mia di regolare ricevuta.

Con i migliori saluti.

Data,

(Dott.)



DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI DI IMPOSTA

Cognome _____

Nome _____

residente in _____

codice fiscale _____

Dichiarazione per detrazioni d'imposta anno

Con riferimento all'assegnazione della Vs. borsa di studio dichiaro sotto la mia responsabilità che ho diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue:

Per redditi di lavoro dipendente (e assimilato) euro _____

Per carichi di famiglia euro _____

Totale detrazioni euro _____

Mi impegno a comunicare tutte le variazioni dell'attuale situazione esonerando il sostituto d'imposta da ogni responsabilità.

In fede.

Data.....

(Dott.)

LA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Delegati Cassa ODCEC Torino:

- ❖ Dott. Piercarlo Bausola
- ❖ Dott. Giuseppe Chiappero
- ❖ Dott.ssa Luisella Fontanella
- ❖ Dott. Luca Quer
- ❖ Dott. Massimo Striglia



CHE COS'E' LA CASSA DI PREVIDENZA?

- La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) è l'ente di diritto privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, iscritti agli Albi professionali, e dei loro familiari.
- In virtù delle disposizioni vigenti sono obbligatoriamente iscritti alla CNPADC, e quindi Associati, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.



QUALI SONO I SERVIZI CHE OFFRE LA CASSA?

Prestazioni Previdenziali	Prestazioni Assistenziali
Pensione di vecchiaia	In caso di Gravidanza • Indennità di maternità • Interruzione della gravidanza • Contributo a sostegno della maternità
Pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità)	Intervento economico per stato di bisogno
Pensione unica contributiva	Contributo ai genitori di figli portatori di handicap
Supplemento di pensione	Rimborso spese per assistenza domiciliare
Pensione di invalidità	Rimborso spese funebri
Pensione di inabilità	Contributo per orfani di Dottore Commercialista
Pensione in totalizzazione	Rimborso spese case di riposo o istituti di ricovero
Pensione ai superstiti	Borse di studio
	Polizza sanitaria "base" gratuita (estendibile ai familiari)



CHE COS'E' LA PRE- ISCRIZIONE?

E' l'istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (a cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di tre anni) laddove venga presentata domanda di iscrizione alla Cassa entro due anni dal termine della pre-iscrizione stessa.

Il periodo massimo di durata della pre-iscrizione è di sei anni.



COME E QUANDO DEVO FARE DOMANDA DI PRE- ISCRIZIONE?

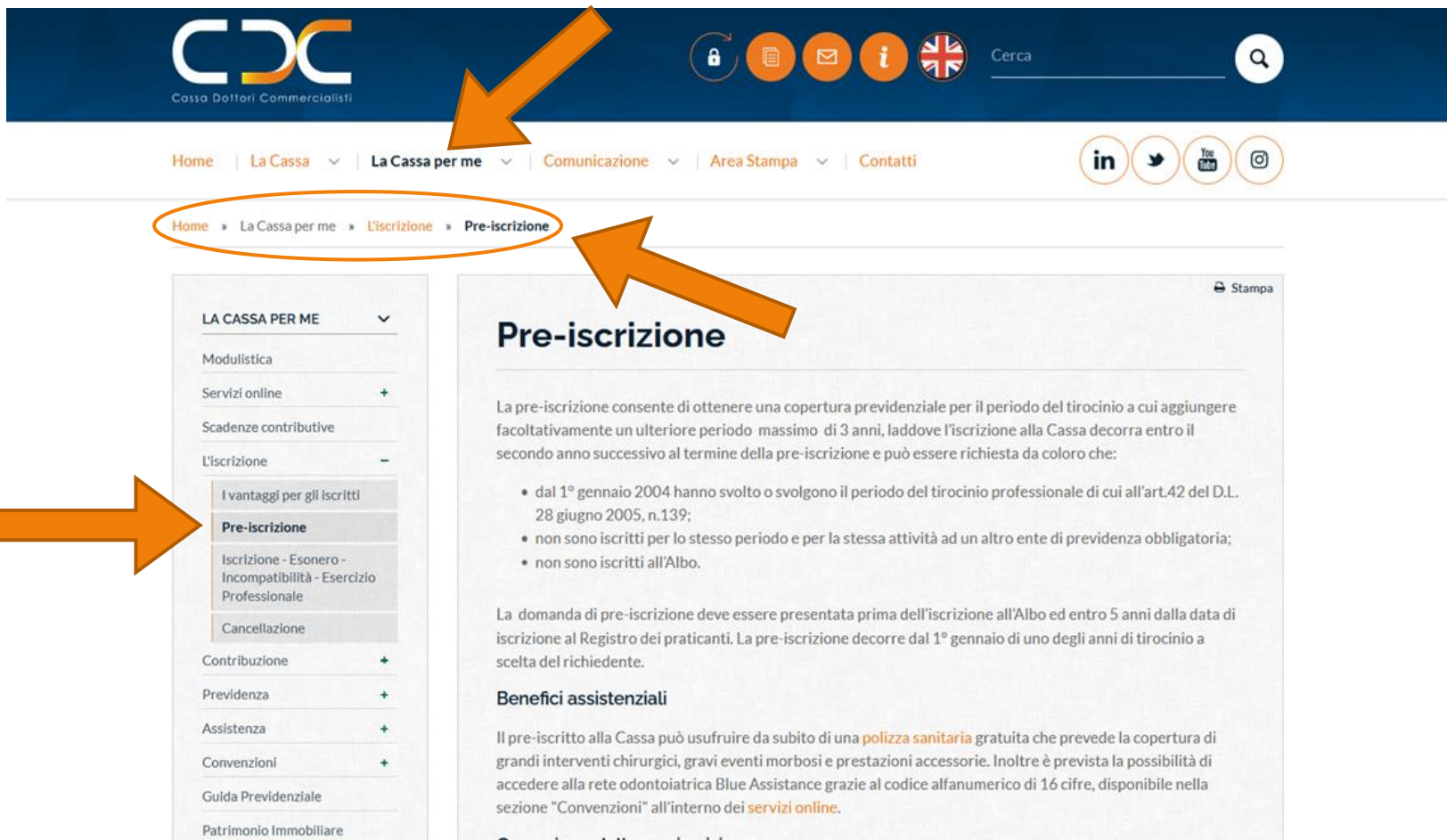
I tirocinanti, **inclusi coloro che percepiscono una borsa di studio**, possono accedere alla pre-iscrizione facendo apposita domanda alla Cassa (Domanda di pre-iscrizione Tirocinanti.pdf sul sito www.cnpadc.it).

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata perentoriamente prima dell'iscrizione all'Albo ed entro 5 anni dall'iscrizione al Registro dei Tirocinanti.

Nel modulo di domanda ciascun tirocinante deve specificare l'anno di decorrenza della pre-iscrizione, che può avere inizio dal 1 gennaio dell'anno di iscrizione al Registro dei Praticanti oppure dal 1 gennaio di uno dei due anni successivi.

Maggiori informazioni si trovano al seguente link
sul sito istituzionale della Cassa:

<https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/iscrizione/pre-iscrizione.html>



The screenshot shows the CDC website interface. The top navigation bar includes the CDC logo, a search bar, and social media icons. The main navigation menu lists: Home, La Cassa, La Cassa per me, Comunicazione, Area Stampa, and Contatti. The 'La Cassa per me' menu is expanded, showing a list of services: Modulistica, Servizi online, Scadenze contributive, L'iscrizione, I vantaggi per gli iscritti, Pre-iscrizione, Iscrizione - Esonero - Incompatibilità - Esercizio Professionale, Cancellazione, Contribuzione, Previdenza, Assistenza, Convenzioni, Guida Previdenziale, and Patrimonio Immobiliare. The 'Pre-iscrizione' page is displayed, featuring a title, a description of the service, a list of conditions, and a section on benefits.

LA CASSA PER ME

- Modulistica
- Servizi online
- Scadenze contributive
- L'iscrizione
- I vantaggi per gli iscritti
- Pre-iscrizione**
- Iscrizione - Esonero - Incompatibilità - Esercizio Professionale
- Cancellazione
- Contribuzione
- Previdenza
- Assistenza
- Convenzioni
- Guida Previdenziale
- Patrimonio Immobiliare

Pre-iscrizione

La pre-iscrizione consente di ottenere una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio a cui aggiungere facoltativamente un ulteriore periodo massimo di 3 anni, laddove l'iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione e può essere richiesta da coloro che:

- dal 1° gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio professionale di cui all'art.42 del D.L. 28 giugno 2005, n.139;
- non sono iscritti per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;
- non sono iscritti all'Albo.

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata prima dell'iscrizione all'Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. La pre-iscrizione decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a scelta del richiedente.

Benefici assistenziali

Il pre-iscritto alla Cassa può usufruire da subito di una **polizza sanitaria** gratuita che prevede la copertura di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi e prestazioni accessorie. Inoltre è prevista la possibilità di accedere alla rete odontoiatrica Blue Assistance grazie al codice alfanumerico di 16 cifre, disponibile nella sezione "Convenzioni" all'interno dei **servizi online**.

Servizi online +

Scadenze contributive

L'iscrizione -

I vantaggi per gli iscritti

Pre-iscrizione

Iscrizione - Esonero -
Incompatibilità - Esercizio
Professionale

Cancellazione

Contribuzione +

Previdenza +

Assistenza +

Convenzioni +

Guida Previdenziale

Patrimonio Immobiliare

Pre-iscrizione

La pre-iscrizione consente di ottenere una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio a cui aggiungere facoltativamente un ulteriore periodo massimo di 3 anni, laddove l'iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione e può essere richiesta da coloro che:

- dal 1° gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio professionale di cui all'art.42 del D.L. 28 giugno 2005, n.139;
- non sono iscritti per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;
- non sono iscritti all'Albo.

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata prima dell'iscrizione all'Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. La pre-iscrizione decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a scelta del richiedente.

Benefici assistenziali

Il pre-iscritto alla Cassa può usufruire da subito di una **polizza sanitaria** gratuita che prevede la copertura di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi e prestazioni accessorie. Inoltre è prevista la possibilità di accedere alla rete odontoiatrica Blue Assistance grazie al codice alfanumerico di 16 cifre, disponibile nella sezione "Convenzioni" all'interno dei **servizi online**.

Cessazione della pre-iscrizione

La pre-iscrizione cessa, su domanda, dal 31 dicembre dell'anno della richiesta e comunque dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza dell'iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale successivo alla conclusione del periodo del tirocinio.

Restituzione contributi pre-iscrizione

La restituzione può essere richiesta contestualmente o successivamente alla cancellazione ovvero laddove non intervenga l'iscrizione ordinaria alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-iscrizione.

Modulistica:

Pre-iscrizione Tirocinanti

- [Vai alla domanda](#)





QUALI CONTRIBUTI DEVO VERSARE ALLA CASSA?

La pre-iscrizione comporta il versamento di un contributo fisso annuale da scegliere di anno in anno tra i 3 seguenti importi:

Anni	Contributo fisso annuale		
2021	€ 596,00	€1.196,00	€ 2.390,00
2020	€ 595,00	€1.195,00	€ 2.388,00
2019	€ 589,00	€ 1.182,00	€ 2.362,00
2018	€ 584,00	€1.171,00	€ 2.341,00

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione si aggiunge l'importo di 30,00 euro per ciascuna annualità precedente l'anno di presentazione della domanda



COME E QUANDO DEVO VERSARE?

Il versamento del contributo annuale va effettuato, nella misura scelta da ciascun tirocinante, utilizzando il **bollettino MAV** da generare utilizzando il servizio online PCT, entro il

30 GIUGNO

Se alla data di scadenza non è ancora stata ricevuta la comunicazione di avvenuta pre-iscrizione, il pagamento va effettuato entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuta pre-iscrizione.

Ogni versamento effettuato oltre il termine è assoggettato ad una maggiorazione di 30 euro.

IN CASO DI PRE- ISCRIZIONE CHE BENEIFICI ASSISTENZIALI POSSO AVERE?

Dal 2019 tutti i tirocinanti pre-iscritti alla Cassa possono usufruire **gratuitamente** della **polizza sanitaria Piano Base** di Reale Mutua Assicurazioni, che prevede la copertura in caso di:

- grandi interventi chirurgici
- gravi eventi morbosi e prestazioni accessorie

oltre a un **check up annuale gratuito di prevenzione** presso le strutture convenzionate.

A ciò si aggiunge l'accesso alle tariffe agevolate della **rete odontoiatrica Blue Assistance** grazie al codice alfanumerico di 16 cifre, disponibile nella sezione "Convenzioni" all'interno dei [servizi online](#).



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



E SE NON MI ISCRIVO ALL'ALBO?

In caso di cancellazione dal registro dei praticanti o di mancata presentazione della domanda d'iscrizione all'albo ordinario, è possibile richiedere alla Cassa, **entro due anni** dal termine della pre-iscrizione, la restituzione dei contributi versati.

Questi verranno restituiti dalla Cassa, maggiorati degli interessi.



**SONO UN ESPERTO
CONTABILE, MA
PROSEGUO GLI STUDI E
SVOLGO IL TIROCINIO
PER DIVENTARE DOTTORE
COMMERCIALISTA...**

Gli esperti contabili, **iscritti alla sezione B dell'Albo**, hanno l'obbligo di iscriversi alla **Cassa Nazionale dei Ragionieri**.

Nel caso in cui, a seguito dell'abilitazione, non ci si iscriva alla sezione B, ma al registro dei praticanti Dottori Commercialisti (sezione A), è possibile esercitare il diritto di pre-iscrizione, con le stesse regole e alle stesse condizioni viste in precedenza.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



A CHI POSSO RIVOLGERMI IN CASO DI DUBBI?

- Interpellando i delegati Cassa presenti sul territorio
 - **Piercarlo Bausola**
 - **Giuseppe Chiappero**
 - **Luisella Fontanella**
 - **Luca Quer**
 - **Massimo Striglia**
- Partecipando previa prenotazione agli sportelli previdenziali organizzati con cadenza mensile presso l'Ordine.
- Consultando il sito della Cassa www.cnpadc.it
- Utilizzando il numero verde 800.545.130 o il servizio PAT disponibile all'interno dell'area riservata.



Contatti ed orari



- **Numero Verde: 800 54 51 30**

Da lunedì a giovedì 8.45/12.45 e 14.00/16.00 - il venerdì 8.45/13.45

- **PEC** dedicata agli Iscritti: servizio.supporto@pec.cnpadc.it

- Per gli iscritti: servizio **PAT** all'interno dell'area riservata

- **Videochiamata / Ricevimento in sede**

Attivo ogni martedì e giovedì 9:00/12:00 e 14:00/15:30 esclusivamente su appuntamento al seguente link:

<https://www.cnpadc.it/prenotazione-appuntamento.html>

- **Canali social**



CDC - Cassa Dottori Commercialisti
Via Mantova 1 - 00198 Roma
C.F. 80021670585



Associazione di Diritto Privato
Via Mantova, 1
00198 - Roma
C.F. 80021670585

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

art. 2 del Regolamento Unitario

Il/la sottoscritt _____ nat _____
il ____/____/____ a _____,
(prov. _____), codice fiscale _____,
iscritt _____ alla Sezione **A** del Registro dei Praticanti (D.M. n. 327/1995, D.M. n. 143/2009 e D. Lgs. n. 139/2005) presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____
(barrare l'ipotesi che ricorre)

- ☐ dal ____/____/____
- ☐ dal ____/____/____ al ____/____/____

CHIEDE

di essere pre-iscritt _____ alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

(barrare l'ipotesi scelta)

- ☐ a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di inizio del tirocinio *(anno di iscrizione al Registro dei Praticanti)*;
- ☐ dal 1° gennaio del _____ *(indicare uno degli anni di tirocinio successivi all'anno di iscrizione al Registro dei Praticanti)*.

A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di avere la propria residenza (domicilio fiscale) in _____,
(prov. _____), Via _____,
n. _____, c.a.p. _____, tel. _____, tel cell. _____,
email _____;

(barrare la casella dell'ipotesi che ricorre)

- ☐ che per il medesimo periodo e per la medesima attività, per la quale chiede la pre-iscrizione, non è iscritt _____ ad altro Ente di Previdenza obbligatoria;

- ☐ di non essere attualmente iscritt__ per la medesima attività per la quale chiede la pre-iscrizione ad altro Ente di Previdenza obbligatoria ma di esserlo stat__ dal ____/____/____ al ____/____/____;
- ☐ di aver sospeso il proprio tirocinio nei seguenti periodi:
dal ____/____/____ e fino al ____/____/____;
dal ____/____/____ e fino al ____/____/____.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- copia della comunicazione dell'Ordine professionale di avvenuta iscrizione al Registro dei praticanti con indicazione della decorrenza e della sezione o copia del certificato di Compiuto Tirocinio rilasciato dall'Ordine professionale con indicazione della sezione e del periodo;
- copia dell'estratto conto contributivo/assicurativo relativo alla posizione presso altro Ente di Previdenza obbligatoria *(se ricorre l'ipotesi)*.

Data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

Il/la sottoscritt__, dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata sul sito www.cnpadc.it

Data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

Tutte le comunicazioni, avvisi, certificati e informazioni di carattere istituzionale tra la CNPADC ed i Professionisti possono essere inviate e ricevute tramite posta elettronica certificata (PEC) che rende immediata la comunicazione. A tal fine Lei può fornire e autorizzare il Suo indirizzo PEC:

Il/la sottoscritt__ dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, avvisi certificati e ogni altra informazione di carattere istituzionale da parte della CNPADC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D. L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009.

Data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)



Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato alla CNPADC tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo servizio.supporto@pec.cnpadc.it o tramite raccomandata A/R all'indirizzo in Roma, Via Mantova, 1, 00198.

RICHIESTA RIMBORSO SPESE SANITARIE

Da inviare a **Blue Assistance – Ufficio Liquidazione Danni** - Via Santa Maria, 11 10122 – Torino

Per informazioni **Numero Verde 800 555 266** - dall'estero +39 011 74.25.507

POLIZZA N° 2016/05/2650123 - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI

ISCRITTO _____
Cognome e Nome

ASSICURATO _____
Persona cui si riferiscono le spese ☐ Iscritto ☐ Coniuge/Convivente ☐ Figlio ☐ Altro

Indirizzo ove restituire la documentazione Via/C.so _____ Num. Civ. _____

CAP _____ Località _____ Prov. _____ Recapito telefonico _____

Altre coperture sanitarie del nucleo familiare ☐ NO ☐ SI _____
Compagnia/Fondo/Cassa

Attivare il servizio di **informazione via SMS** sulla gestione della pratica ☐ NO ☐ SI Cellulare _____

DATI BANCARI (OBBLIGATORI)

Cognome e nome del titolare del c/c _____

Codice fiscale del titolare del c/c (obbligatorio se diverso da quello dell'Iscritto) _____

IBAN _____

Attenzione: Dal 01/01/2008 è obbligatorio indicare il codice fiscale del titolare del conto corrente e il codice IBAN completo.

EVENTO CUI SI RIFERISCE IL SINISTRO

GARANZIE PRINCIPALI

☐ GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO

☐ GRANDE EVENTO MORBOSO

Documentazione da allegare alla richiesta di rimborso:

Documentazione da allegare alla richiesta di rimborso in caso di ricovero:

- Copia della cartella clinica completa rilasciata dalla struttura sanitaria

- Copia della cartella clinica completa rilasciata dalla struttura sanitaria

- Originali degli eventuali giustificativi di spesa relativi all'evento

- Originali degli eventuali giustificativi di spesa relativi all'evento

Periodo di degenza dal _____ al _____ Motivo del ricovero _____

GARANZIE ACCESSORIE

☐ Indennità sostitutiva

☐ Day Hospital

☐ Malattie Oncologiche

☐ Alta Specializzazione

☐ Altre

Documentazione da allegare: - Originali degli eventuali giustificativi di spesa relativi all'evento

- Per Ricovero / Day Hospital, copia della cartella clinica completa rilasciata dalla struttura sanitaria

- Per prestazioni extraricovero, prescrizione medica con indicazione della patologia o referto con la diagnosi

Patologia _____

☐ Documentazione relativa a prestazione già presa in carico da Blue Assistance in forma diretta

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

N° ricevuta	Data	Ente emittente / Professionista	Importo in Euro

Data _____ **Firma dell'assicurato** (o di chi ne esercita la patria potestà) _____

N.B. Trattenere una copia di tutta la documentazione inviata



CNPR

Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali



BREVE GUIDA PER LA PREISCRIZIONE ALLA CASSA RAGIONIERI dei tirocinanti esperti contabili iscritti alla sezione B dell' Albo (aggiornata con la riforma del Regolamento della Previdenza entrata in vigore il 1° gennaio 2021)

DELEGATI CNPR ALL'ODCEC DI TORINO

- 1) dott. GARIGLIO Giuseppe (e-mail: gariglio@ariesmail.it)
- 2) dott. SCOLARO Giuseppe (e-mail: g.scolaro@studiosefi.it)
- 3) dott. REGALBUTO Salvatore (e-mail: s.regalbuto@restudio.it)
- 4) dott. VATTEONE Luca (e-mail: l.vatteone@studiocommercialisti.net)

Gli Associati

- **Chi** sono i nostri iscritti?

Ragionieri Commercialisti ed **Esperti Contabili** iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se pensionati



I Contributi

Quali contributi obbligatori sono dovuti?

- **Soggettivo**
- **Integrativo**
- **Soggettivo supplementare**
- **Maternità**

In quale misura?

- *I contributi si versano in misura **percentuale** sul reddito professionale (soggettivo e soggettivo supplementare) e sul volume di affari (integrativo).*
- *Il contributo di maternità è fisso e la misura è stabilita ogni anno in base all'utilizzo del Fondo per le prestazioni di maternità.*



Le prestazioni previdenziali

- Quali **pensioni** eroga la Cassa?

Vecchiaia

Anticipata

Invalidità

Inabilità

Superstiti

Supplementare





CNPR

Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali



I TIROCINANTI E LA POSSIBILITA' DI PRESCRIZIONE

Che cos'è la preiscrizione?

Cos'è la preiscrizione

- La **preiscrizione** è disciplinata dall'articolo 7 del Regolamento della Previdenza.
- Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme deliberate dal Comitato dei Delegati ed approvate dai Ministeri vigilanti (riforma del Regolamento della Previdenza).
- Con la riforma del Regolamento della Previdenza è stato introdotto **un limite di età pari a 50 anni per la pre-iscrizione alla Cassa e si è definita la natura delle somme versate durante il periodo di tirocinio (contribuzione annua).**
- Un tirocinante può chiedere di essere preiscritto alla Cassa per il **periodo di tirocinio** o per una **parte** di esso. La preiscrizione può essere **prolungata** anche per il periodo intercorrente tra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo, per un **massimo di tre anni** oltre il periodo di tirocinio.

*Il **Regolamento della Previdenza** è pubblicato sul sito web www.cassaragionieri.it nella sezione **Cassa previdenza trasparente>Disposizioni generali>Normativa>Statuto e regolamenti***



Chi può preiscriversi e come si fa?

Chi può preiscriversi

- Gli **iscritti nel registro dei tirocinanti**, di cui all'articolo 40 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – abilitazione professionale).



Come si fa

- Occorre compilare il modulo “**domanda di preiscrizione**” presente nella sezione “Modulistica>Iscrizione” del sito dell'Associazione e inoltrarlo alla Cassa tramite uno dei contatti presenti sul sito.





Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Quali somme bisogna versare e come

Quanto si versa

Si versa una **contribuzione annua** di **euro 500,00**, frazionabile in relazione al periodo di preiscrizione. La contribuzione annua può essere integrata a discrezione del tirocinante.

Quando e come si versa la contribuzione annua

La **contribuzione annua** può essere versata in **un'unica soluzione** o con versamenti **trimestrali o semestrali**, a scelta del tirocinante con bonifico bancario alle coordinate che l'Associazione comunica al momento dell'accoglimento della domanda di preiscrizione.

*La **contribuzione annua** versata non è configurabile come contributo previdenziale obbligatorio, pertanto in caso di redditi derivanti da qualsiasi attività che non siano un rimborso per il tirocinio (e in **ogni caso** di apertura di **partita Iva**) tali redditi saranno soggetti ai contributi previsti dalle gestioni previdenziali interessate*





Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Decorrenza ed effetti



Da quando decorre?

A scelta dell'interessato:

- a) dalla data di iscrizione al registro;
- b) dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo.

Quando cessa la preiscrizione?

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) iscrizione alla Cassa;
- b) iscrizione all'Albo o al termine del terzo anno dalla cancellazione dal registro dei tirocinanti;
- c) a richiesta dell'interessato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso o di quello successivo a quello della richiesta, a scelta dell'interessato.

Che fine fanno i contributi versati?

- Se poi ci si **iscrive** alla Cassa:

*I periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa **contribuzione annua** costituiscono la **posizione contributiva individuale** e vengono riconosciuti come anzianità contributiva. Le somme versate affluiscono al **montante contributivo**.*

- Se poi **non** ci si iscrive alla Cassa:

*Decorsi due anni dal termine del periodo di tirocinio ed entro il termine di prescrizione quinquennale, in mancanza dell'iscrizione all'Associazione, il soggetto interessato, o i suoi aventi causa, possono presentare domanda di **restituzione** del montante accumulato, composto dai contributi versati e dalla relativa rivalutazione.*

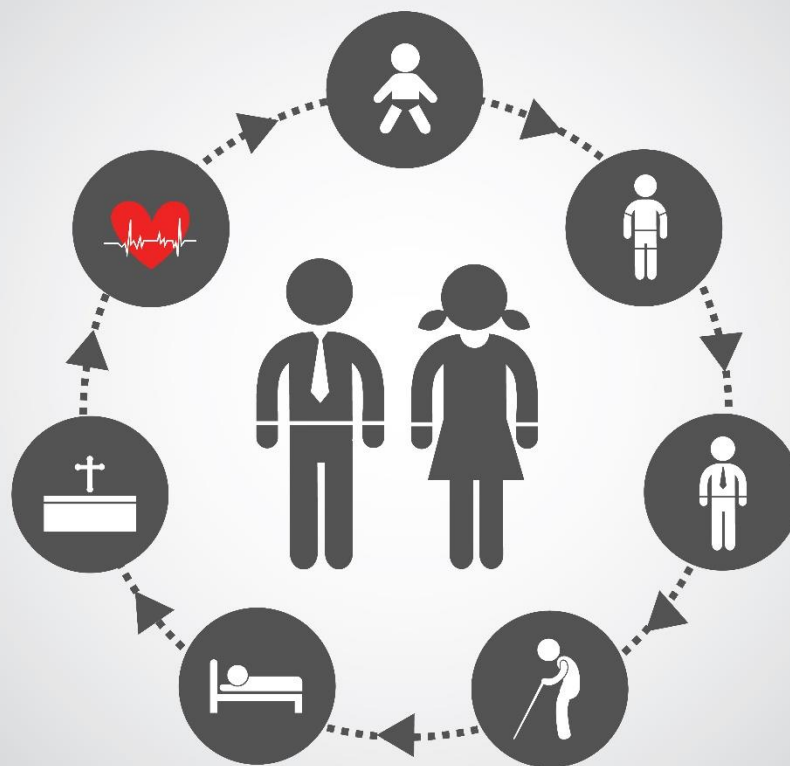


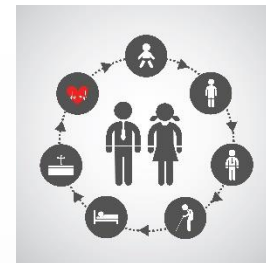
CNPR

Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Le prestazioni assistenziali

I tirocinanti
preiscritti alla
Cassa possono
usufruire della
polizza sanitaria
base gratuita o
richiedere un
prestito d'onore





Polizza sanitaria integrativa con Unisalute SpA

La polizza **base gratuita**:

- Grandi **interventi chirurgici** (GIC) e gravi **eventi morbosi** (GEM);
- Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non autosufficienza;
 - Altre garanzie;
 - Indennità per grave invalidità da infortunio e da malattia;
 - Pacchetto prevenzione;
 - Pacchetto maternità;
 - Fisioterapia da infortunio;
 - Prestazioni a tariffe agevolate.

Estensione al **nucleo familiare**: a proprie spese.

La polizza **integrativa**, sempre a proprie spese, per sé o anche per i familiari.

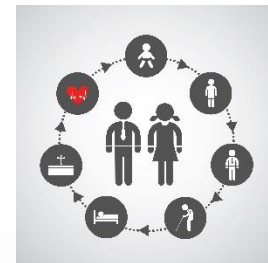
Le guide, la modulistica e la documentazione relativa alla polizza è pubblicata sul sito di UniSalute in una sezione dedicata alla Cassa, accedi anche dalla homepage del sito Cnpr. Per ulteriori informazioni è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il **numero verde** di UniSalute **riservato** ai nostri associati **800-016697**



CNPR

Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Le prestazioni assistenziali



✓ Prestiti d'onore:

L'Associazione si fa carico degli interessi su finanziamenti massimi di 5.000 euro per spese relative alla formazione professionale. All'agevolazione si accede tramite bando annuo le cui condizioni sono pubblicate sul sito dell'Associazione nella sezione "Bandi assistenza";

✓ Borse di tirocinio **formativo**

*Le prestazioni assistenziali sono disciplinate del **Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa** – il Regolamento è pubblicato sul sito web della Cassa nella sezione Cassa previdenza trasparente>Disposizioni generali>Normativa>Statuto e Regolamenti*



Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

Informazioni e contatti



***Per richiedere informazioni è possibile
contattare la Cassa:
al telefono chiamando il***

numero gratuito 800 814601

*raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
inviando una e-mail all'indirizzo:
informazioni@cassaragionieri.it*



All'Associazione
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali
Via Pinciana, 35 - 00198 Roma
AREA CONTRIBUTI - ISCRIZIONI

Data

DOMANDA DI PREISCRIZIONE

(Articolo 7 del Regolamento della Previdenza)

Da inviare tramite raccomandata a/r o via e-mail pec a: iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it

IO SOTTOSCRITTO / A

Cognome Nome

Nato/a il a Prov.

Codice
Fiscale

Residente in Via/Piazza

Comune Prov. CAP

Telefono Cellulare Fax

E-mail E-mail PEC

CHIEDO

la preiscrizione all'Associazione dal: / / al: / /

a tal fine

(nel limite massimo di tre anni dal termine del
tirocinio all'iscrizione all'Albo degli Esercenti)

DICHIARO

- di essere/essere stato/a iscritto/a nel registro dei praticanti, sezione Commercialisti

sezione Esperti contabili

dell'Ordine territoriale di

con continuità dal: / / al: / /

- di svolgere/aver svolto il periodo di pratica professionale presso:

Cognome	Nome	C.F.
.....		
Con studio in Via/Piazza	Comune	
.....		
Prov	CAP	Tel.
.....		
Fax	E-mail	
.....		

segue >

- di voler versare un contributo annuo pari:

all'importo minimo di € 500,00

all'importo superiore al minimo e pari a €

(Indicare l'importo annuo di integrazione,
da sommare alla quota annua minima di euro 500,00.
L'integrazione è facoltativa.)

- di voler pagare: in unica soluzione con versamenti trimestrali con versamenti semestrali

- di voler pagare le somme relative agli anni precedenti:

in unica soluzione con versamenti trimestrali

Letta l'informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 [\[link diretto al sito\]](#), rendo tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), e mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati.

Firma

Allegare

- 1) copia della delibera di iscrizione al registro dei praticanti;
- 2) copia (*fronte e retro*) di un documento di identità in corso di validità

IL TRIBUNALE DI TORINO
in persona del Presidente p.t. Dott. Massimo TERZI

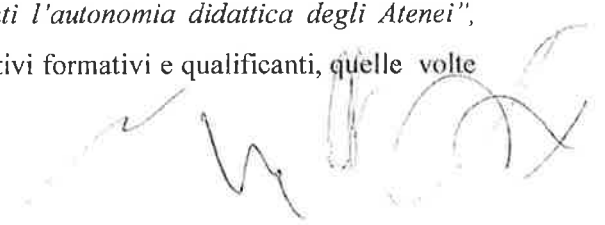
la SESTA SEZIONE – FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO
in persona del Presidente p.t. Dott.ssa Vittoria NOSENGO

**il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**
in persona del Presidente p.t. Dott. Luca ASVISIO

il DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
in persona del Direttore p.t. Prof. Valter CANTINO

PREMESSO

- che la Legge professionale (art. 12 del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine il compito di provvedere alla custodia dell'Albo Professionale, del Registro dei Tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei Tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sezione A – Dottori Commercialisti;
- che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino hanno in essere convenzione finalizzata allo svolgimento del tirocinio professionale in convenzione;
- che ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/1980 le Università possono stipulare *“convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”* e, *“convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento”*;
- che il D.M. 509/1999, *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”*, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, *quelle volte*



ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/1998;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive, sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli Uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione circa la collaborazione istituzionale della Magistratura in questo settore;
- che deve essere dato risalto alla necessità che l'attività svolta presso gli Uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Tirocinanti Dottori Commercialisti;
- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino ed il Tribunale di Torino hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare ed accogliere i Tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli Uffici giudiziari;
- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di formazione ed orientamento al fine di migliorare la conoscenza professionale.

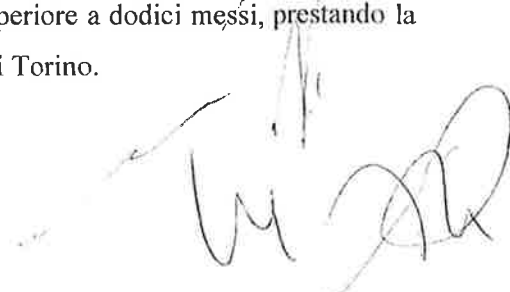
VISTO

- il D.Lgs. n. 139/2005;
- il D.M n. 143/2009;
- la Convenzione Quadro tra CNDCEC, Ministero della Giustizia e MIUR attualmente in vigore,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Tirocinante Dottore Commercialista (di seguito anche il Tirocinante) può essere ammesso ad espletare un percorso di formazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la propria attività presso la Sesta Sezione Civile - Fallimenti del Tribunale di Torino.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'W' or 'M' followed by a flourish, located in the bottom right corner of the page.

ART. 2

Il Tirocinante Dottore Commercialista, iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, che intendesse svolgere un periodo di formazione presso la Sesta Sezione Civile - Fallimenti del Tribunale di Torino, in orario non coincidente con quello del praticantato, deve farne richiesta alla Segreteria dell'Ordine, utilizzando il fac-simile di istanza allegato alla presente (*sub* Allegato "A").

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, d'intesa con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, forma un elenco degli interessati e lo trasmette, con periodicità trimestrale, al Presidente del Tribunale di Torino ed al Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del medesimo Tribunale.

Non sono ammessi alla formazione i Tirocinanti che abbiano parenti e affini fino al secondo grado che svolgano le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino ovvero che svolgano il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari o un suo parente e affine fino al secondo grado svolga le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino.

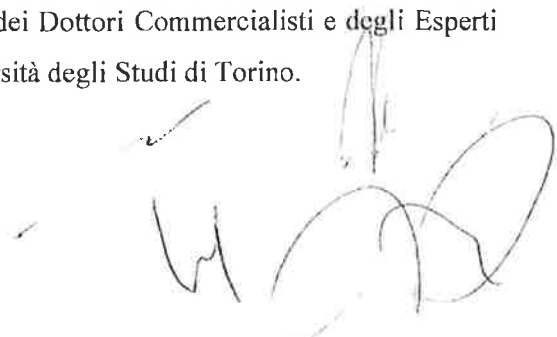
ART. 4

Il Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino colloca ciascun Tirocinante nell'ambito degli Uffici giudiziari che abbiano espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

Il numero di Tirocinanti che svolge contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici giudiziari è stabilito ed aggiornato dal Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino, secondo le esigenze degli Uffici della sezione.

ART. 5

L'attività formativa del Tirocinante è determinata secondo modalità e termini previsti nel progetto formativo, a cura del Magistrato affidatario (*sub* Allegato "B"), che provvede altresì a dare comunicazione dell'inizio e delle modalità di svolgimento del progetto medesimo all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed al Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Tale progetto comprende, tra l'altro, il percorso e le modalità di svolgimento dell'attività formativa, l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del Tirocinante presso l'Ufficio giudiziario, nonché l'indicazione del Magistrato affidatario.

ART. 6

Il Tirocinante altresì studente presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino gode di copertura assicurativa, stipulata dall'Università medesima, contro gli infortuni che dovesse subire nonché per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone/o cose), durante il periodo formativo.

Il Tirocinante che sia privo di copertura assicurativa, è tenuto a stipulare, a proprie spese, un'assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile, dandone comunicazione al Magistrato affidatario.

ART. 7

Durante lo svolgimento dell'attività formativa, il Tirocinante è tenuto a:

- assicurare la propria presenza in Tribunale per almeno quattro giorni alla settimana, escluso il sabato, e per almeno quattro ore al giorno, nelle ore antimeridiane, secondo le modalità concordate con il Magistrato affidatario;
- svolgere, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività previste nel progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare ed assicurare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, salvo motivata istanza di deroga, valutata dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 8

L'attività formativa può essere interrotta in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale di Torino o del Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino o del Magistrato affidatario, per esigenze dell'Ufficio giudiziario, ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, per motivi inerenti l'Ordinamento Professionale e la normativa regolamentare del tirocinio.

ART. 9

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is cursive and appears to be a personal name, possibly 'W. M. D.' or similar, with a large loop at the end.

L'attività svolta dal Tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per il Tribunale di Torino, né per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, né per l'Università degli Studi di Torino.

ART. 10

La presente Convenzione ha durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per scritto, a scadenza.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino, 31 gennaio 2018

Il Presidente del Tribunale di Torino

Dr. Massimo TERZI



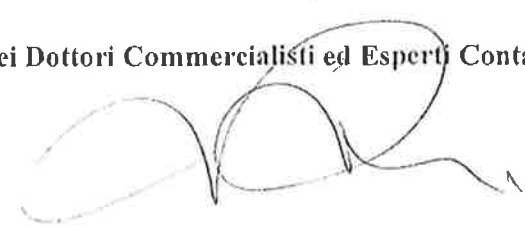
Il Presidente della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino

Dott.ssa Vittoria NOSENGO



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Dr. Luca ASVISIO



Il Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Valter CANTINO



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO

Ad integrazione della suddetta convenzione, sottoscritta in data 31 gennaio 2018 tra il Tribunale di Torino - Sesta Sezione Fallimenti e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, in conformità a quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale 8 novembre 2016 *"Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione"*, si stabilisce inoltre quanto segue:

- i Tirocinanti ammessi alla formazione dovranno essere in possesso delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- ai suddetti Tirocinanti sarà richiesto l'impegno scritto a garanzia della riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relativamente all'utilizzo di sistemi e/o apparecchiature informatiche, anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti, è previsto in ogni caso che:

- il modulo organizzativo individuato dal Tribunale di Torino garantirà, comunque, il corretto utilizzo dei registri informatici di cancelleria, con particolare riferimento all'inserimento dei dati da essi richiesti;
- non sarà consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da applicativi autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- non sarà utilizzato alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A. anche se realizzato da personale dell'amministrazione;
- non sarà consentita la connessione alla rete-Giustizia di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non previ "nulla-osta" del C.I.S.I.A. competente e fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso, nonché assunzione (da parte del fornitore) di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- nell'ambito della presente convenzione non è contemplata (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'Amministrazione) la connessione fisica tra la rete unificata Giustizia ed altre reti;
- il trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi, dovrà essere espressamente autorizzazione del Presidente del Tribunale di Torino;

- saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
- sarà garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto delle norme in materia di privacy.

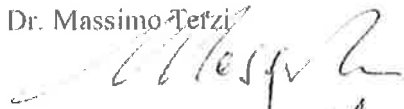
Letto confermato e sottoscritto.

19 FEB. 2018

Torino, _____

Il Presidente del Tribunale di Torino

Dr. Massimo Terzi



Il Presidente della Sesta Sezione - Fallimenti del Tribunale di Torino

Dott.ssa Vittoria NOSENCO



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Dott. Luca ASVISIO



Il Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Valter CANTINO



TRIBUNALE DI TORINO

SESTA SEZIONE- FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**MODIFICHE ALLA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO
DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO**

IL TRIBUNALE DI TORINO

in persona del Presidente p.t. Dott. Massimo TERZI

la SESTA SEZIONE- FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO

in persona del Presidente p.t. Dott.ssa Vittoria NOSENGO

**il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TORINO**

in persona del Presidente p.t. Dott. Luca ASVISIO

il DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

in persona del Direttore p.t. Prof. Valter CANTINO

PREMESSO

- che in data 31 gennaio 2018 il Presidente del Tribunale di Torino, il Presidente della Sesta Sezione Civile-Fallimenti del Tribunale di Torino, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Presidente del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino hanno stipulato la *"Convenzione per lo svolgimento di attività formative e di orientamento dei tirocinanti dottori commercialisti iscritti nel registro tenuto dall'ODCEC di Torino"*;
- che risulta opportuno, alla luce delle prime esperienze, apportare alla Convenzione alcune modifiche, al fine di ampliare il novero dei Tirocinanti Dottori Commercialisti (di seguito anche i Tirocinanti) che possano accedere al percorso di formazione presso la Sesta Sezione Civile-Fallimenti del Tribunale di Torino disciplinato dalla Convenzione stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

È abrogato l'art. 3, secondo comma, della Convenzione, secondo il quale *"Non sono ammessi alla formazione i Tirocinanti che abbiano parenti e affini al secondo grado che svolgano le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino ovvero che svolgano il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari o un suo parente e affine fino al secondo grado svolga le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino"*.

Art. 2

Dopo l'art. 7 della Convenzione è aggiunto l'art. 7-bis dal contenuto che segue:

"Il Tirocinante è tenuto a

- *dichiarare al Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino ed al Magistrato affidatario il proprio rapporto di parentela o affinità con soggetti che ricoprono il ruolo di curatore, commissario giudiziale, liquidatore o professionista incaricato di*

svolgere le funzioni di OCC in uno o più procedimenti di competenza della Sezione e lo svolgimento di un tirocinio o la prestazione della propria attività lavorativa presso lo studio professionale di titolarità di uno o più di tali soggetti;

- *astenersi dall'esame, dalla trattazione, dalla discussione e da qualsiasi decisione di istanze e questioni sorte nell'ambito di procedimenti in cui il ruolo di curatore, commissario giudiziale, liquidatore o professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC sia ricoperto da parenti e affini fino al secondo grado o da taluno dei titolari dello studio professionale presso cui svolge un tirocinio o presta la propria attività lavorativa.*

Il Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti ed il Magistrato affidatario organizzano l'attività del Tirocinante in modo da consentire tale astensione ed adottano ogni misura necessaria ad evitare qualsiasi conflitto di interessi attuale o potenziale.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino, .11/12/2018.....

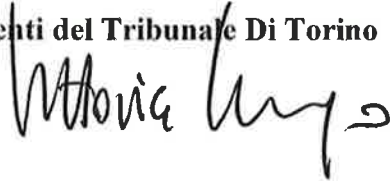
Il Presidente del Tribunale Di Torino

Dott. Massimo Terzi



Il Presidente della Sesta Sezione- Fallimenti del Tribunale Di Torino

Dott.ssa Vittoria NOSENGO



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Dott. Luca ASVISIO



La Direttrice del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Prof.ssa Francesca CULASSO



Spettabile
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di - Torino

ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI TORINO

**RICHIESTA A CURA DEL TIROCINANTE
DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA CONVEZIONE IN ATTO**

Il Sottoscritto _____,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così come richiamato dal D.P.R. 445/2000,

p r e m e s s o

- di essere iscritto nel Registro dei Praticanti, Sezione A – Dottori Commercialisti, tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, con decorrenza _____,
- di essere edotto ed a conoscenza delle disposizioni di cui alla convenzione per lo svolgimento di attività formative e di orientamento dei Tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine di Torino, sottoscritta in data _____ tra il Tribunale di Torino, la Sesta Sezione- Fallimenti del Tribunale di Torino, il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e l'Ordine medesimo;
- di assicurare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla convenzione nonché di conoscere ed accettare termini e modalità di svolgimento dell'attività formativa presso gli Uffici giudiziari;
- di avere preventivamente condiviso con l'attuale Dominus, Dott. _____, l'intendimento di accedere alla convenzione, raccogliendone il placet e la disponibilità a modificare, all'abbisogna, l'orario di svolgimento del tirocinio, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della convenzione medesima, e nel rispetto dell'orario minimo di svolgimento del tirocinio professionale (20 ore settimanali), impegnandosi a darne pronta comunicazione alla Segreteria dell'Ordine;

c h i e d e



di essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3 della richiamata convenzione.

A tal fine

d i c h i a r a

☐ di essere nato a _____ prov. di _____ il _____ ;

☐ di essere residente a _____ prov. di _____
CAP _____ Via/Corso _____ ;

☐ di avere carichi pendenti (*);

☐ di non avere carichi pendenti (*);

☐ di avere riportato condanne penali (*);

☐ di non avere riportato condanne penali (*);

☐ di godere del pieno esercizio dei diritti civili (*);

☐ di non godere del pieno esercizio dei diritti civili (*);

Dichiaro altresì l'eventuale sussistenza, alla data odierna, del seguente rapporto di lavoro, diverso dal tirocinio professionale:

svolto con la seguente cadenza e nel seguente orario:

impegnandomi a produrre tempestivamente ogni eventuale variazione in merito.

Autorizzo l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al trattamento dei dati personali, ex art 13 del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Torino, li.....

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Firma.....

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' followed by a large, circular flourish.

Spettabile
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di - Torino

ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI TORINO ATTESTAZIONE A CURA DEL DOMINUS

Il Sottoscritto _____,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così come richiamato dal D.P.R. 445/2000,

p r e m e s s o

- di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino - Sezione _____, con decorrenza _____,
- che il Dott. _____ svolge il tirocinio professionale con assiduità, diligenza e riservatezza, presso lo studio professionale e sotto il mio controllo personale;
- di essere edotto ed a conoscenza delle disposizioni di cui alla convenzione per lo svolgimento di attività formative e di orientamento dei Tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine di Torino, sottoscritta in data _____ tra il Tribunale di Torino, la Sesta Sezione- Fallimenti del Tribunale di Torino, il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e l'Ordine medesimo;
- di assicurare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della convenzione;
- di avere preventivamente condiviso con il Tirocinante, Dott. _____, l'intendimento di accedere alla convenzione, riconoscendogli il placet e la disponibilità a modificare, all'abbisogna, l'orario di svolgimento del tirocinio, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della convenzione medesima, e nel rispetto dell'orario minimo di svolgimento del tirocinio professionale (20 ore settimanali).

Autorizzo l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al trattamento dei dati personali, ex art 13 del D.Lgs. 196/2003.

In fede.



Torino, li.....

Firma.....

11/11/11

PROGETTO FORMATIVO
IN CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E
DI ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
TRA
IL TRIBUNALE DI TORINO,
LA SESTA SEZIONE – FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO,
L'ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
TORINO, IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO

Tirocinante: Dott./Dott.ssa
nato/a a il
residente in via n.
iscritto/a nel Registro dei Tirocinanti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Torino con anzianità del
istanza di partecipazione al progetto formativo presentata all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino il
Magistrato affidatario: Dott./Dott.ssapresso la Sesta Sezione–
Fallimenti del Tribunale di Torino

L'attività presso la Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino mira a fornire al Tirocinante Dottore Commercialista un periodo di formazione e di orientamento teorico-pratico per assistere e coadiuvare il Magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie attività, sotto la guida e il controllo del Magistrato stesso.

In caso di assenza o momentaneo impedimento del Magistrato affidatario, o ricorrendo ragioni di opportunità o per particolari esigenze dell'Ufficio, il Tirocinante può, per disposizione discrezionale del Presidente della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino o del Magistrato affidatario, essere provvisoriamente affiancato ad altro

Magistrato, ai fini della continuità della formazione e del suo utile impiego nell'ambito del Tribunale.

Il Tirocinante è abilitato a svolgere, sotto la direzione ed il controllo del Magistrato affidatario, le seguenti attività:

- partecipa alle udienze dei processi, anche non pubbliche e collegiali, e alle camere di consiglio, secondo un giudizio di opportunità rimesso esclusivamente al Magistrato affidatario;
- collabora nella preparazione delle udienze, al riordino ed esame dei fascicoli, nell'attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative, nelle ricerche giurisprudenziali, nello studio e nell'approfondimento delle questioni giuridiche, di natura sia procedurale sia sostanziale;
- compimento di attività di cancelleria funzionali all'Ufficio e quindi all'attività del Magistrato affidatario.

Il periodo di tirocinio prevede la presenza del Tirocinante in Tribunale per almeno quattro giorni alla settimana, escluso il sabato, per almeno quattro ore al giorno, nelle ore antimeridiane, secondo le modalità concordate con il Magistrato affidatario.

L'inizio della formazione è previsto per il giorno e terminerà il giorno con la seguente cadenzialità settimanale e nei seguenti orari.....

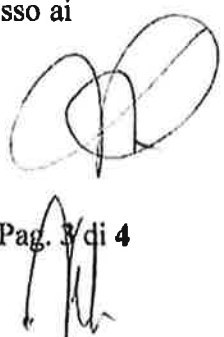
Il Tirocinante:

- è tenuto al rispetto, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, degli obblighi di riservatezza e riserbo con riferimento ai dati, le informazioni e le notizie assunte durante il periodo di formazione e a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso dell'attività formativa;

- è tenuto a rispettare i regolamenti interni del Tribunale di Torino;
- non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi ed è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Magistrato affidatario;
- è consapevole che l'attività formativa non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e di non avere diritto ad alcun compenso né a coperture previdenziali e/o assicurative;
- è consapevole che l'attività formativa può essere interrotta in qualsiasi momento dal Presidente della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino o dal Magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione a possibili rischi per l'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;
- è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- è tenuto a mantenere ed assicurare il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione dell'attività di formazione professionale;
- è tenuto a mantenere ed assicurare, per tutta la durata del periodo formativo presso il Tribunale, l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, salvo istanza motivata di deroga.

Il Tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste nel programma formativo con diligenza, correttezza e lealtà.

L'Ufficio della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino, così come il Tribunale di Torino, è esonerato da ogni adempimento, anche di spesa, rimesso dalla legge al Ministero della Giustizia relativamente alle dotazioni strumentali, all'accesso ai sistemi informatici, alla fornitura di assistenza tecnica.



Pag. 3 di 4

Al termine del periodo di formazione, il Magistrato affidatario redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Presidente della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino ed al Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Il Presidente della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino
Dott.ssa Vittoria NOSENGO

.....

Il Magistrato affidatario
Dott. /Dott.ssa

.....

Il Tirocinante
Dott. /Dott.ssa

.....

TRIBUNALE DI IVREA

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO
DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO**



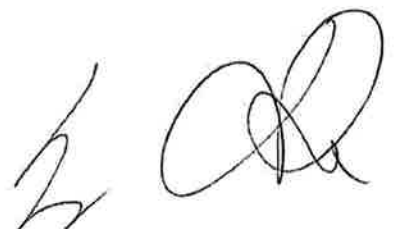
II TRIBUNALE DI IVREA
in persona del Presidente

II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO in
persona del Presidente p.t. Dott. Luca ASVISIO

II DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO in persona
del Direttore dott.ssa Francesca CULASSO

PREMESSO

- che la Legge professionale (art. 12 del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine il compito di provvedere alla custodia dell'Albo Professionale, del Registro dei Tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei Tirocinanti nei Modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sezione A — Dottori Commercialisti;
- che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino hanno in essere convenzione finalizzata allo svolgimento del tirocinio professionale in convenzione;
- che ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/1980 le Università possono stipulare *"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"* e, *"convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento"*;
- che il D.M. 509/1999, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti,



ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/1998;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli Uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione circa la collaborazione istituzionale della Magistratura in questo settore;

- che deve essere dato risalto alla necessità che l'attività svolta presso gli Uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Tirocinanti Dottori Commercialisti;

- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino ed il Tribunale di Ivrea hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare ed accogliere i Tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli Uffici giudiziari;

- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di formazione ed orientamento al fine di migliorare la conoscenza professionale.

VISTO

- il D.Lgs. n. 139/2005;
- il D.M. n. 143/2009;
- la Convenzione Quadro tra CNDCEC, Ministero della Giustizia e MIUR attualmente in vigore,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Tirocinante Dottore Commercialista (di seguito anche il Tirocinante) può essere ammesso ad espletare un percorso di formazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici prestando la propria attività presso l'area Civile - Fallimenti del Tribunale di Ivrea. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino si impegna a dare adeguata pubblicità agli iscritti alla predetta convenzione.



ART. 2

Il Tirocinante Dottore Commercialista, iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, che intendesse svolgere un periodo di formazione presso il Tribunale di Ivrea, in orario non coincidente con quello del praticantato, deve farne richiesta alla Segreteria dell'Ordine, utilizzando il fac-simile di istanza allegato alla presente (sub Allegato "A").

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, d'intesa con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, forma un elenco degli interessati e lo trasmette, con periodicità trimestrale, al Presidente del Tribunale di Ivrea

Non sono ammessi alla formazione i Tirocinanti che abbiano parenti e affini fino al secondo grado che svolgano le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso il Tribunale di Ivrea ovvero che svolgano il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari o un suo parente e affine fino al secondo grado svolga le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso il Tribunale di Ivrea.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale colloca ciascun Tirocinante nell'ambito degli Uffici giudiziari che abbiano espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

Il numero di Tirocinanti che svolge contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici giudiziari è stabilito ed aggiornato dal Presidente secondo le esigenze degli Uffici della sezione.

ART. 5

L'attività formativa del Tirocinante è determinata secondo modalità e termini previsti nel progetto formativo, a cura del Magistrato affidatario (sub Allegato "B"), che provvede altresì a dare comunicazione dell'inizio e delle modalità di svolgimento del progetto medesimo al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. Tale progetto comprende, tra l'altro, il percorso e le modalità di svolgimento dell'attività



formativa, l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del Tirocinante presso l'Ufficio giudiziario, nonché l'indicazione del Magistrato affidatario.

ART. 6

Il Tirocinante altresì studente presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino gode di copertura assicurativa, stipulata dall'Università medesima, contro gli infortuni che dovesse subire nonché per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone/o cose), durante il periodo formativo.

Il Tirocinante che sia privo di copertura assicurativa, è tenuto a stipulare, a proprie spese, un'assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile, dandone comunicazione al Magistrato affidatario.

ART. 7

Durante lo svolgimento dell'attività formativa, il Tirocinante è tenuto a:

- assicurare la propria presenza in Tribunale per almeno quattro giorni alla settimana, escluso il sabato, e per almeno quattro ore al giorno, nelle ore antimeridiane, secondo le modalità concordate con il Magistrato affidatario;
- svolgere, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività previste nel progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare ed assicurare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, salvo motivata istanza di deroga, valutata dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 8

L'attività formativa può essere interrotta in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale o del Magistrato affidatario, per esigenze dell'Ufficio giudiziario, ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, per motivi inerenti l'Ordinamento Professionale e la normativa regolamentare del tirocinio.

ART. 9



L'attività svolta dal Tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per il Tribunale, né per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, né per l'Università degli Studi di Torino.

ART. 10

La presente Convenzione ha durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per scritto, a scadenza.

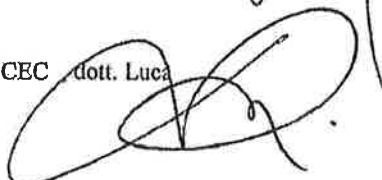
Sono approvati gli allegati e l'Appendice

Ivrea il 18.6.2019

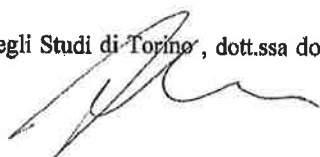
Il Presidente del Tribunale di Ivrea



Il Presidente ODCEC dott. Luca
Asvisio



Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, dott.ssa dott.ssa Francesca
CULASSO



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO

Ad integrazione della suddetta convenzione, sottoscritta in data 18 giugno 2019 tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, in conformità a quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale 8 novembre 2016 *"Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione"*, si stabilisce inoltre quanto segue:

- i Tirocinanti ammessi alla formazione dovranno essere in possesso delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- ai suddetti Tirocinanti sarà richiesto l'impegno scritto a garanzia della riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relativamente all'utilizzo di sistemi e/o apparecchiature informatiche, anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti, è previsto in ogni caso che:

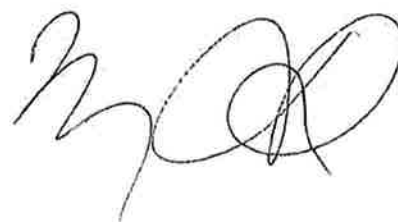
- il modulo organizzativo individuato dal Tribunale di Ivrea garantirà, comunque, il corretto utilizzo dei registri informatici di cancelleria, con particolare riferimento all'inserimento dei dati da essi richiesti;
non sarà consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da applicativi autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- non sarà utilizzato alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A. anche se realizzato da personale dell'amministrazione;
- non sarà consentita la connessione alla rete-Giustizia di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non previ "nulla-osta" del C.I.S.I.A. competente e fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso, nonché assunzione (da parte del fornitore) di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
nell'ambito della presente convenzione non è contemplata (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'Amministrazione) la connessione fisica tra la rete unificata Giustizia ed altre reti;
- il trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi, dovrà essere espressamente autorizzazione del Presidente del Tribunale di Ivrea;

— saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti; sarà garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto delle norme in materia di privacy..

Letto confermato e sottoscritto.

Ivrea

18/6/2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke.A smaller, more fluid handwritten signature in black ink, consisting of several connected loops and a trailing horizontal stroke.A third handwritten signature in black ink, similar in style to the others, with a large initial loop and a trailing horizontal stroke.

TRIBUNALE DI IVREA

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**MODIFICHE ALLA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO
DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a large, flowing 'S' or 'Z' shape.

IL TRIBUNALE DI IVREA
in persona del Presidente Dott. Vincenzo BEVILACQUA

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TORINO**
in persona del Presidente Dott. Luca ASVISIO

IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
in persona della Direttrice Prof.ssa Francesca CULASSO

PREMESSO

- che in data 18 giugno 2019 il Presidente del Tribunale di Ivrea, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino hanno stipulato la *"Convenzione per lo svolgimento di attività formative e di orientamento dei tirocinanti dottori commercialisti iscritti nel registro tenuto dall'ODCEC di Torino"*;
- che risulta opportuno, alla luce delle prime esperienze, apportare alla Convenzione alcune modifiche, al fine di ampliare il novero dei Tirocinanti Dottori Commercialisti (di seguito anche i Tirocinanti) che possano accedere al percorso di formazione presso il Tribunale di Ivrea;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

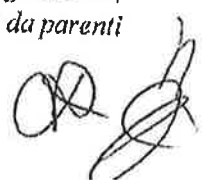
Art. 1

È abrogato l'art. 3, secondo comma, della Convenzione, secondo il quale *"Non sono ammessi alla formazione i Tirocinanti che abbiano parenti e affini al secondo grado che svolgano le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso il Tribunale di Ivrea ovvero che svolgano il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari o un suo parente e affine fino al secondo grado svolga le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso il Tribunale di Ivrea"*.

Art. 2

Dopo l'art. 7 della Convenzione è aggiunto l'art. 7-bis dal contenuto che segue:
"Il Tirocinante è tenuto a

- *dichiarare al Presidente del Tribunale di Ivrea il proprio rapporto di parentela o affinità con soggetti che ricoprano il ruolo di curatore, commissario giudiziale, liquidatore o professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC in uno o più procedimenti di competenza del Tribunale e lo svolgimento di un tirocinio o la prestazione della propria attività lavorativa presso lo studio professionale di titolarità di uno o più di tali soggetti;*
- *astenersi dall'esame, dalla trattazione, dalla discussione e da qualsiasi decisione di istanze e questioni sorte nell'ambito di procedimenti in cui il ruolo di curatore, commissario giudiziale, liquidatore o professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC sia ricoperto da parenti*



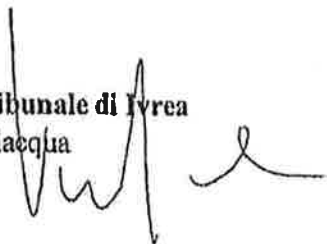
e affini fino al secondo grado o da taluno dei titolari dello studio professionale presso cui svolge un tirocinio o presta la propria attività lavorativa.

Il Presidente del Tribunale organizza l'attività del Tirocinante in modo da consentire tale astensione ed adottano ogni misura necessaria ad evitare qualsiasi conflitto di interessi attuale o potenziale.

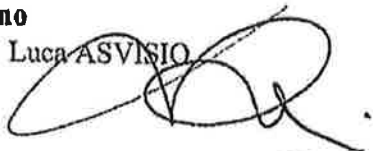
Letto confermato e sottoscritto.

Ivrea, 9 Marzo 2020

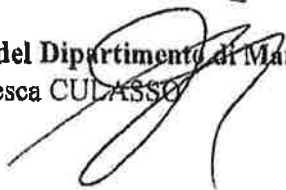
Il Presidente del Tribunale di Ivrea
Dott. Vincenzo Bevilacqua



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Dott. Luca ASVISIO



La Direttrice del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino
Prof.ssa Francesca CULASSO



ALLEGATO A

Spettabile
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di - Torino

ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI IVREA RICHIESTA A CURA DEL TIROCINANTE DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA CONVEZIONE IN ATTO
--

Il Sottoscritto _____,
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così come richiamato dal D.P.R. 445/2000,

p r e m e s s o

- di essere iscritto nel Registro dei Praticanti, Sezione A – Dottori Commercialisti, tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, con decorrenza _____,
- di essere edotto ed a conoscenza delle disposizioni di cui alla convenzione per lo svolgimento di attività formative e di orientamento dei Tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine di Torino, sottoscritta in data _____ tra il Tribunale di Ivrea , il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e l'Ordine medesimo;
- di assicurare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla convenzione nonché di conoscere ed accettare termini e modalità di svolgimento dell'attività formativa presso gli Uffici giudiziari;
- di avere preventivamente condiviso con l'attuale Dominus, Dott. _____, l'intendimento di accedere alla convenzione, raccogliendone il placet e la disponibilità a modificare, all'abbisogna, l'orario di svolgimento del tirocinio, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della convenzione medesima, e nel rispetto dell'orario minimo di svolgimento del tirocinio professionale (20 ore settimanali), impegnandosi a darne pronta comunicazione alla Segreteria dell'Ordine;

c h i e d e

di essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3 della richiamata convenzione.

A tal fine

dichiara

☐ di essere nato a _____ prov. di _____ il _____ ;

☐ di essere residente a _____ prov. di _____
CAP _____ Via/Corso _____ ;

☐ di avere carichi pendenti (*);

☐ di non avere carichi pendenti (*);

☐ di avere riportato condanne penali (*);

☐ di non avere riportato condanne penali (*);

☐ di godere del pieno esercizio dei diritti civili (*);

☐ di non godere del pieno esercizio dei diritti civili (*);

Dichiaro altresì l'eventuale sussistenza, alla data odierna, del seguente rapporto di lavoro, diverso dal tirocinio professionale:

svolto con la seguente cadenza e nel seguente orario:

impegnandomi a produrre tempestivamente ogni eventuale variazione in merito.

Autorizzo l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa vigente.

In fede.

Torino-Ivrea

li.

Firma.....



Spettabile
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di - Torino

ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI IVREA ATTESTAZIONE A CURA DEL DOMINUS
--

Il Sottoscritto _____,
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così come richiamato dal D.P.R. 445/2000,

p r e m e s s o

- di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino – Sezione _____, con decorrenza _____,
- che il Dott. _____ svolge il tirocinio professionale con assiduità, diligenza e riservatezza, presso lo studio professionale e sotto il mio controllo personale;
- di essere edotto ed a conoscenza delle disposizioni di cui alla convenzione per lo svolgimento di attività formative e di orientamento dei Tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine di Torino, sottoscritta in data _____ tra il Tribunale di Ivrea, il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e l'Ordine medesimo;
- di assicurare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della convenzione;
- di avere preventivamente condiviso con il Tirocinante, Dott. _____, l'intendimento di accedere alla convenzione, riconoscendogli il placet e la disponibilità a modificare, all'abbisogna, l'orario di svolgimento del tirocinio, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della convenzione medesima, e nel rispetto dell'orario minimo di svolgimento del tirocinio professionale (20 ore settimanali).

Autorizzo l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa vigente.

In fede.

Torino-Ivrea, li.....

Firma.....

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'R' or 'B' shape with a diagonal stroke.

PROGETTO FORMATIVO
IN CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI VITA' FORMATIVE E
DI ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
TRA
IL TRIBUNALE DI IVREA,
L'ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
TORINO, IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO

Tirocinante: Dott./Dott.ssa

nato/a a

residente in..... via n.

iscritto/a nel Registro dei Tirocinanti presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed

Esperti Contabili di Torino con anzianità del

istanza di partecipazione al progetto formativo presentata all'Ordine dei
Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino il

Magistrato affidatario: Dott./Dott.ssa

* * *

L'attività presso il Tribunale di IVREA mira a fornire al Tirocinante Dottore Commercialista un periodo di formazione e di orientamento teorico-pratico per assistere e coadiuvare il Magistrato nel compimento delle ordinarie attività, sotto la guida e il controllo del Magistrato stesso.

In caso di assenza o momentaneo impedimento del Magistrato , o ricorrendo ragioni di opportunità o per particolari esigenze dell'Ufficio, il Tirocinante può, per disposizione discrezionale del Presidente o del Magistrato , essere provvisoriamente affiancato ad altro Magistrato, ai fini della continuità della formazione e del suo utile impiego nell'ambito del Tribunale.

Il Tirocinante è abilitato a svolgere, sotto la direzione ed il controllo del Magistrato

affidatario, le seguenti attività:

- partecipa alle udienze dei processi, anche non pubbliche e collegiali, e alle camere di consiglio, secondo un giudizio di opportunità rimesso esclusivamente al Magistrato affidatario;
- collabora nella preparazione delle udienze, al riordino ed esame dei fascicoli, nell'attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative, nelle ricerche giurisprudenziali, nello studio e nell'approfondimento delle questioni giuridiche, di natura sia procedurale sia sostanziale;
- compimento di attività di cancelleria funzionali all'Ufficio e quindi all'attività del Magistrato affidatario.

Il periodo di tirocinio prevede la presenza del Tirocinante in Tribunale per almeno quattro giorni alla settimana, escluso il sabato, per almeno quattro ore al giorno, nelle ore antimeridiane, secondo le modalità concordate con il Magistrato affidatario.

L'inizio della formazione è previsto per il giorno e terminerà il giorno con la seguente cadenzialità settimanale e nei seguenti orari

Il Tirocinante:

- è tenuto al rispetto, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, degli obblighi di riservatezza e riserbo con riferimento ai dati, le informazioni e le notizie assunte durante il periodo di formazione e a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso dell'attività formativa;

- è tenuto a rispettare i regolamenti interni del Tribunale ;
- non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi ed è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Magistrato affidatario;

- è consapevole che l'attività formativa non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e di non avere diritto ad alcun compenso né a coperture previdenziali e/o assicurative;

- è consapevole che l'attività formativa può essere interrotta in qualsiasi momento dal Presidente o dal Magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione a possibili rischi per l'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

- è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- è tenuto a mantenere ed assicurare il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione dell'attività di formazione professionale;

- è tenuto a mantenere ed assicurare, per tutta la durata del periodo formativo presso il Tribunale, l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, salvo istanza motivata di deroga.

Il Tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste nel programma formativo con diligenza, correttezza e lealtà.

Il Tribunale di Ivrea, è esonerato da ogni adempimento, anche di spesa, rimesso dalla legge al Ministero della Giustizia relativamente alle dotazioni strumentali, all'accesso ai sistemi informatici, alla fornitura di assistenza tecnica.

Al termine del periodo di formazione, il Magistrato affidatario redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Presidente del Tribunale di Ivrea, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino ed al Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Il Presidente del Tribunale di Ivrea

.....

Il Magistrato affidatario

Dott. /Dott.ssa

.....

Il Tirocinante

Dott. /Dott.ssa

.....